

STATUTO della
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SCARPERIA

CAPO I°

CARATTERE E FINI DELLA CONFRATERNITA

Articolo 1

1. È COSTITUITA IN SCARPERIA (Provincia di Firenze) l'associazione ente del Terzo Settore denominata "VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SCARPERIA ODV" (Organizzazione di Volontariato); con sede in Scarperia, Comune di Scarperia e San Piero,

Articolo 2 – Principi ispiratori

La "VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SCARPERIA ODV", nel seguito detta anche "Confraternita" o "Misericordia" è una Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di misericordia spirituali e corporali in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano II°.

Articolo 3 – Elementi giuridici

1. La Confraternita è costituita agli effetti giuridici come ente del Terzo Settore, iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo Settore nella Sezione a) Organizzazioni di Volontariato.
2. La Misericordia è, secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa, ai sensi dei canoni 298-311 "Norme comuni" e dei canoni 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 4 - Finalità

1. Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del prossimo, a mezzo dei Confratelli, di opere di Misericordia, corporali e spirituali, di Carità, di pronto soccorso, di intervento per iniziative benefiche o per pubbliche calamità - sia in sede locale che nazionale - anche in collaborazione con le pubbliche autorità nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

2. la Confraternita esercita le proprie attività senza fine di lucro e con esclusivo carattere di beneficenza, ha durata illimitata e strutture ed organizzazione democratiche.

3. La Confraternita, anche stimolando al suo interno la costituzione di gruppi per attività particolari e specialistiche, potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe; impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

4. In particolare, la Confraternita può svolgere in via esclusiva, o prevalente, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:

a) elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'Amore";

b) interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso ed il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;

c) interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;

d) attività di promozione alla donazione di sangue ed organi;

e) attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

f) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

g) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

h) organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;

i) organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;

j) organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;

k) protezione dell'infanzia abbandonata;

l) alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

m) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

Articolo 5

1. La Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e manifestazioni di qualsiasi genere che esulino dal proprio carattere di Ente caritativo ed avente ispirazione Cristiana.

Articolo 6 – Attività di formazione

1. La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 7 - Sezioni

1. Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento

Articolo 8 – Rapporti con le autorità ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente Spirituale.

Articolo 9 – Adesione alla Confederazione Nazionale

1. La Confraternita fa parte della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia avente sede in Firenze e giurisdizione su tutto il territorio nazionale, ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.

2. Ferma la autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa della Confraternita la partecipazione del sodalizio alla Confederazione Nazionale implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie Italiane rappresentate dalla stessa Confederazione, nonché l'impiego di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

3. Il Governatore della Confraternita rappresenta la Confraternita nella Confederazione stessa e nelle relative assemblee ha diritto di elettorato attivo.

Articolo 10 – Adesione ad altre organizzazioni

1. Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione.

2. Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà aderire ad

Articolo 11 - Stemma

1. Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale.

2. Allo stemma è inserita la scritta "SCARPERIA" e il relativo emblema.

Articolo 12 - Veste

1. La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero ed una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e la Madonna dall'altro.
2. La divisa come sopra definita è adottata nelle funzioni religiose e di carattere funebre.
3. Per i servizi di pronto soccorso e di protezione civile sarà adottata una divisa secondo il modello indicato

Articolo 13 - Entrate ed assenza scopo di lucro

La Confraternita trae i mezzi necessari per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) dalle quote e contributi degli iscritti;
 - b) dalle oblazioni della popolazione o di benefattori;
 - c) dai contributi dello Stato ed Istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) da contributi comunitari e di organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) dall'esercizio di iniziative svolte a ricevere in Carità per restituire in Carità;
 - g) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente;
 - h) ogni altra forma di entrata non legalmente destinata all'aumento del patrimonio.
2. Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:
- * proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
 - * redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
 - * altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

Articolo 14 - Il Volontario

1. Il Volontariato è la divisa morale di tutti i Confratelli in ogni loro prestazione di attività.
2. È severamente proibito per i Confratelli di accettare qualsiasi forma di compenso.
3. Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e con l'espressione del tradizionale motto "Iddio te ne renda merito".
4. Per promuovere tra gli iscritti una sana emulazione nelle opere di Carità potranno essere concesse distinzioni di puro carattere morale.
5. La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
7. La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
8. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
9. La Confraternita non potrà distribuire, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

CAPO II°

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 15 – Categorie di Soci

1. Tutti gli iscritti al sodalizio (soci) a qualunque categoria appartengano sono chiamati col nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" e alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base della Confraternita.
2. Potrà essere ammesso come socio la persona che, pur non appartenendo alla Religione Cattolica, aderisca alla ispirazione cristiana del sodalizio e si proponga di farne attestazione nell'esercizio delle opere caritative della Confraternita.
3. I soci si distinguono in due categorie:
 - a) Confratelli e Consorelle attivi;
 - b) Confratelli e Consorelle sostenitori;
4. L'iscrizione fra i Confratelli attivi avviene su domanda personale presentata al Governatore.
5. Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirante o, con motivazione espressa, il diniego.
L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.
6. I Confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal trentesimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico, purché risulti provata la data di invio.
Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della

Articolo 16

1. Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 9, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve esser fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma quarto dell'articolo 15 o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita.
2. Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

Articolo 17 – Confratelli attivi

1. Per essere iscritti alla Confraternita come Confratelli attivi occorre essere di principi cristiani, di corretta vita morale e non aver riportato condanne penali ancora pendenti.
2. I Confratelli attivi sono coloro che accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita; nonché negli altri servizi necessari per la conduzione dell'Associazione.
3. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di elezione attiva e passiva, versano annualmente la quota associativa determinata dal Magistrato *ed acquisiscono il diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria. L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età. La quota o contributo associativo è intrasmissibile.*
4. In seno alla categoria dei Confratelli attivi sono costituiti il "Gruppo dei Fratelli", il "Gruppo delle Sorelle"

Articolo 18 – Confratelli sostenitori (soci)

1. Per essere iscritti alla Confraternita come Confratelli "sostenitori" (soci) è necessario essere di corretta vita morale e di aderire alla ispirazione cristiana ed al fine umanitario della Confraternita.
2. I Confratelli sostenitori sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Confraternita senza obbligo di servizio; sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.
3. I Confratelli sostenitori partecipano all'Assemblea e hanno diritto di elezione attiva e passiva dopo 2 (due) anni di iscrizione.

Articolo 19 - Gruppi operativi

1. Per tutti i settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.
2. A tale proposito sono costituiti i seguenti gruppi, meglio definiti nei successivi articoli.
 - a) Gruppo Confratelli e Consorelle attivi (dai 16 anni in avanti);
 - b) Gruppo Giovani (dai 16 ai 24 anni);
 - c) Gruppo dei Piccoli Fratelli (dai 10 ai 16 anni);
 - d) Gruppo Protezione Civile, che fa parte dell'Organizzazione di Area emergenze costituita presso la Confederazione Nazionale.

Articolo 20 – Gruppo dei Confratelli attivi

1. Il Gruppo dei Confratelli attivi è costituito fra gli iscritti oltre i 16 anni di età che spontaneamente si assumono di svolgere servizio caritativo attivo a loro scelta nell'una e nell'altra delle opere di assistenza e di soccorso proprie della Confraternita.
2. Il Magistrato nomina al proprio interno un Capo Gruppo che dirige e vigila lo svolgimento dell'attività del Gruppo stesso, secondo le disposizioni generali del Magistrato.
3. Il Capo Gruppo può avvalersi del supporto di un responsabile "tecnico" nominato dal Gruppo.

Articolo 21 -Gruppo delle Consorelle attive

1. Il Gruppo delle Consorelle attive è costituito fra le iscritte oltre i 16 anni di età che spontaneamente si impegnano a dare la loro collaborazione alle attività caritative di assistenza e di soccorso della Confraternita.
2. Il Magistrato nomina al proprio interno una Capo Gruppo che dirige e vigila lo svolgimento delle prestazioni del gruppo, secondo le disposizioni generali del Magistrato.

Articolo 22 – Gruppo Giovanile

1. I Confratelli e le Consorelle attivi, fra i 16 e i 24 anni compiuti, costituiscono il Gruppo Giovanile e svolgono le attività caritative generali della Confraternita in collaborazione con gli altri Confratelli e Consorelle.
2. Il Gruppo potrà prendere iniziative specifiche in accordo col Magistrato.
3. Il Magistrato nomina al proprio interno un Capo Gruppo che dirige e vigila lo svolgimento delle prestazioni del Gruppo, secondo le disposizioni generali del Magistrato.

Articolo 23 – Gruppo dei Piccoli Fratelli

1. I "Piccoli Fratelli" sono gli iscritti fra i 10 e 16 anni. Essi partecipano alle opere ed ai servizi consentanei alle loro possibilità, curando particolarmente la propria formazione spirituale sotto la guida dell'Assistente Spirituale (Correttore).
2. Sono diretti dal "Maestro dei Piccoli Confratelli" nominato dal Magistrato.

Articolo 24 – Gruppo Protezione Civile

1. In seno alla Confraternita può costituirsi, ove le circostanze locali e la situazione organizzativa della Confraternita lo consentano, il Gruppo Protezione Civile per fini di intervento e di soccorso in casi di calamità locali o nazionali.
2. Il Gruppo fa parte della Organizzazione di Area Emergenze costituita presso la Confederazione Nazionale.
3. Il Magistrato nomina al proprio interno un Capo Gruppo che dirige e vigila sull'attività del Gruppo, secondo le disposizioni generali del Magistrato.
4. Il Capo Gruppo può avvalersi del supporto di un responsabile "tecnico" nominato dal Gruppo.

Articolo 25 -Gruppo Punto di Collegamento

1. In seno alla Confraternita è costituito il gruppo Punto di Collegamento, che svolge attività di soccorso e sostegno nelle situazioni di difficoltà e disagio sociale.
2. Il Magistrato nomina al suo interno un Capo Gruppo che vigila sull'attività del gruppo, secondo le disposizioni generali del Magistrato.
3. Il Capo Gruppo può avvalersi del supporto di un responsabile "tecnico" nominato dal gruppo.

Articolo 26 – Donazione di sangue e di organi

1. La Confraternita promuove la donazione del sangue e degli organi. A tale proposito il Magistrato può nominare al proprio interno un incaricato addetto a curare tali attività.

Articolo 27 – Attività caritative speciali

ATTIVITÀ TECNICO-SANITARIE, CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE.

1. Il Magistrato promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei soci, attraverso corsi di istruzione e con ogni altro idoneo mezzo. Promuove altresì attività ed iniziative di carattere culturale, ricreativo e sportivo.

2. Per tali attività potranno essere costituiti in seno alla Confraternita anche "Circoli" che saranno presieduti da un delegato del Magistrato.

3. Il Magistrato potrà costituire in seno alla Misericordia anche "Gruppi" per l'esercizio di speciali opere caritative (fra cui l'assistenza ai carcerati, ai liberati dal carcere e alle loro famiglie).

4. Per fiancheggiare nella località le opere della Confraternita e reperire aiuti finanziari per le opere stesse, potrà essere costituito ad iniziativa di soci e di cittadini amici della Confraternita, e con l'approvazione del Magistrato, un comitato "Pro Misericordia" con gestione propria ed autonoma, della quale sarà data annua

CAPO III°

DOVERI E DISCIPLINA DEI SOCI

Articolo 28 – Doveri dei Soci

1. Tutti i soci debbono:

a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita, e sul piano generale, dalla Confederazione Nazionale;

b) Tenere condotta morale e civile irreprensibile;

c) Se Confratelli (o Consorelle) attivi o iscritti a speciali settori operativi, disimpegnare diligentemente i servizi con spirito di umana e Cristiana Carità;

d) Collaborare alle iniziative della Confraternita e presenziare alle riunioni;

e) Partecipare alle iniziative generali promosse dalla Confederazione Nazionale.

f) Tenere nei confronti di tutti i soci un comportamento corretto e di massima collaborazione;

g) Assolvere al pagamento della quota annuale di iscrizione alla Confraternita.

Articolo 29 – Provvedimenti disciplinari

1. I Confratelli sono passibili dei seguenti provvedimenti, previa contestazione scritta dell'addebito e invito a presentare entro 15 (quindici) giorni al Magistrato le loro deduzioni:

a) ammonizione;

b) sospensione a tempo determinato;

c) decadenza;

d) esclusione.

2. La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti a) e b) è del Magistrato mentre per i punti c) e d) la competenza è dell'Assemblea.

3. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'Interessato ed il Governatore, con parere definitivo ed inappellabile; mentre per i punti c) e d) valgono le disposizioni di cui al successivo

Articolo 30 – Perdita della qualifica di Socio

1. La qualità di socio della Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.
2. Si perde per dimissioni qualora il socio presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto.
3. Si perde per decadenza qualora:
 - A. Al socio vengano a mancare uno o più dei requisiti essenziali per l'appartenenza alla Confraternita di cui agli Artt. 15 e 16;
 - B. Il socio, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'Art. 28;
 - C. il socio rimanga moroso per oltre due anni dal pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi.
4. Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza del socio alla Confraternita.
5. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.
6. I provvedimenti di esclusione sono proposti motivatamente dal Magistrato all'Assemblea, su parere conforme del Collegio Probivirale.
7. Della proposta di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'Interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Magistrato e del Collegio Probivirale, saranno rese note all'Assemblea.
8. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.
9. Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'interessato, al Magistrato, con le modalità di cui all'art. 15 quarto comma, e sulla quale l'Assemblea delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al postulante i diritti di cui godeva in precedenza.
10. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento.
11. Contro il provvedimento di esclusione l'Interessato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
12. La decadenza del Socio nel caso C. del precedente comma 3 è automatica. Invece, la decadenza del Socio nei casi A. e B. viene accertata dal Magistrato. Il Socio dichiarato decaduto nei casi A. e B. entro 30

CAPO IV

GOVERNO DELLA CONFRATERNITA

Articolo 31

Organi della Confraternita

1. Sono organi della Confraternita:
 - a) L'Assemblea;
 - b) Il Magistrato;
 - c) Il Governatore;
 - d) Il Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni;
 - e) Il Collegio dei Sindaci Revisori.
2. Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita.
3. I soci eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri soci un rapporto di estrema semplicità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Articolo 32

Durata degli incarichi negli organi sociali

1. Tutti gli incarichi degli organi sociali (ad eccezione del Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni di cui all'art. 42, che ha durata di otto anni), durano in carica quattro anni ed i soci componenti gli organi sociali sono rieleggibili; il Governatore non può ricoprire la carica per più di due mandati - interi o parziali - consecutivi.
2. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente, gli succede il primo dei non eletti; se l'elezione del membro cessato non è avvenuta su lista, la nomina del nuovo membro è fatta nella prima riunione successiva dell'organo demandato alla sua nomina.
3. I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.
4. I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza

Articolo 33 – Il Magistrato

1. Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea.

2. In particolare:

a) provvede alla amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita di beni immobili, mobili e di automezzi strumentali alla propria attività e per la creazione di garanzie ipotecarie, laddove necessarie per garantire finanziamenti necessari alle esigenze della Confraternita. Peraltro non sono in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico e artistico, né carte e documenti di alcun genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita.

Per l'acquisto, la vendita o la permuta di immobili, qualora l'operazione superi l'importo complessivo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) è necessaria la deliberazione dell'Assemblea.

Parimenti, per la creazione di passività garantite da ipoteca qualora l'operazione superi l'importo complessivo di Euro 25.000,00 (Venticinquemila/00) è necessaria la deliberazione dell'Assemblea.

b) Provvede al suo interno all'elezione del Governatore, del Vice-Governatore e del Segretario, nonché alle nomine previste dal presente Statuto e ad ogni altra nomina eventualmente necessaria. Tenuto conto delle particolarità di cui all'Art. 38, il Segretario può essere nominato anche ad di fuori degli eletti.

c) redige il Regolamento Generale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;

d) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;

e) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;

f) Provvede all'ammissione dei fratelli e alla assegnazione delle relative categorie;

h) Predispone il bilancio, nelle forme previste dalla normativa vigente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

i) Delibera le operazioni finanziarie e tecniche di interesse dell'istituzione non riservate alla competenza dell'Assemblea;

j) Delibera sull'accettazione di eredità e legati da farsi sempre con beneficio di inventario, richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;

k) Delibera sulle liti e nomina i rispettivi patroni;

l) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, comma 2 e 3, 22 e 24 del C.C., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salvo la ratifica alla prima Assemblea utile successiva;

m) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi Confratelli, aspiranti attivi e sostenitori, ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;

n) Assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

o) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati all'Assistente Spirituale;

p) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei soci;

~~q) istituisce commissioni e gruppi di studio anche con esperti ed di fuori degli iscritti alla Confraternita~~

Articolo 34 – Composizione del Magistrato

1. Il Magistrato è composto da un numero di membri fissato dall'Assemblea nella riunione assembleare che precede ogni quadriennio; tale numero deve essere dispari e non inferiore a 9 (nove).
2. Per essere eletti nel Magistrato occorre essere Soci Attivi o Sostenitori, avere almeno due anni di anzianità di iscrizione ed essere maggiorenni. Inoltre, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita, i candidati non devono appartenere a confessioni diverse dalla Religione Cattolica.
3. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, per nessuna ragione, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al terzo grado e di affinità fino al primo grado, nonché soci eletti nelle cariche di Probiviro e Sindaco Revisore o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
4. Le incompatibilità sono estese anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Probiviri e Presidente dei Sindaci Revisori.
5. Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, coloro che hanno rapporti di contenuto patrimoniale con l'Associazione, nonché i soci che rivestono cariche politiche a qualunque livello.
6. I componenti del Magistrato durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.
7. Il componente del Magistrato che venga fatto oggetto di un provvedimento disciplinare di cui al superiore articolo 29 lettera b) e tale provvedimento sia definitivo decade automaticamente dall'incarico.

Il Magistrato elegge nel suo seno:

- a) il Governatore;
- b) Il Vice-Governatore;
- c) Il Consigliere-Segretario (salvo quanto previsto all'articolo 37);

Il Magistrato nomina nel suo seno:

- d) Il Consigliere-Amministratore;

Articolo 35 – Adunanze del Magistrato

1. Il Magistrato si raduna normalmente una volta al mese nonché ogni qualvolta in Governatore, per ragioni particolari, lo ritenga necessario, oppure ove sia fatta domanda al Governatore da almeno tre Consiglieri, oppure dal Presidente del Collegio Probivirale o dal Presidente della Confederazione Nazionale con motivata richiesta.
2. L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata.
3. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente, o con altri mezzi telematici, in qualsiasi momento, possibilmente con 24 ore di anticipo, quando per motivi di urgenza se ne ravvisi la necessità.
4. L'adunanza è valida con la presenza di due terzi dei componenti dell'organo.
5. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.
6. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Governatore.

Articolo 36 – Il Governatore

1. Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione dopo le elezioni ed è il capo della Confraternita; ne dirige e ne sorveglia le varie attività, e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e della Federazione delle Misericordie della Toscana nelle relative assemblee.

2. In particolare:

a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative del sodalizio e veglia sulla osservanza dello statuto e dei regolamenti;

b) indice le adunanze e le assemblee, secondo le disposizioni di convocazione emanate dal Magistrato e ne tiene la Presidenza;

c) firma la corrispondenza e - in unione al Segretario - le carte e i registri sociali; per i mandati di entrata e di uscita si osservano le disposizioni di cui all'art. 40, secondo comma;

d) attua le deliberazioni del Magistrato e delle assemblee;

e) cura, congiuntamente al Segretario e al Consigliere Amministratore la compilazione e la tenuta dell'inventario e dei beni mobili ed immobili;

f) provvede alla compilazione dell'inventario delle cose di carattere storico ed artistico, nonché documenti storicamente interessanti della Confraternita. Di tale inventario sarà inviata copia autenticata dal Governatore alla Confederazione Nazionale e alla Soprintendenza delle Belle Arti. Di tali cose il Governatore cura la personale vigilanza e custodia;

g) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione verso la Confraternita;

h) prende ogni provvedimento di urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi anche di carattere giudiziario, salvo sottoporre alla ratifica del Magistrato (e se del caso all'Assemblea) nella prima riunione successiva al provvedimento.

3. Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Articolo 37 – Il Vice-Governatore

1. Il Vice Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

2. Coadiuva, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

3. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno

Articolo 38- Il Consigliere-Segretario

1. Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

2. Redige i verbali del Magistrato, dell'Assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro di cui fa parte; è consegnatario delle carte e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza; tiene i libri sociali; coadiuva il Governatore nella tenuta degli inventari di cui al secondo comma, lettera e) e lettera f), dell'art. 34; coadiuva il Consigliere-Amministratore nella tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio.

3. Il Magistrato può nominare un vice-segretario a supporto delle attribuzioni del segretario.

4. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il Segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

Articolo 39 – Il Consigliere Amministratore

1. Il Consigliere Amministratore, in collaborazione con il Governatore e il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita e dei Gruppi specializzati firmando i relativi documenti; provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri

Articolo 40 – Il Servizio di Tesoreria e di Cassa

1. Il servizio di tesoreria e di tenuta della cassa può essere affidato ad un Istituto di credito scelto dal Magistrato.

2. I mandati di uscita che superino l'importo di Euro 1.000,00 (mille/00) non sono validi né costituiscono titolo di scarico per il Tesoriere se non portano le firme congiunte del Governatore, del Segretario e del Consigliere Amministratore. Al di sotto e fino a tale importo, nonché per i mandati di entrata, sarà

Articolo 41 – L'Ispettore dei Servizi

1. Qualora le attività di intervento della Confraternita ne dimostrino l'opportunità, il Magistrato nomina un Ispettore dei Servizi, il quale ha la direzione dei servizi di Carità e di soccorso.

Articolo 42

Il Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni

1. Il Collegio Probivirale dei custodi delle costituzioni è composto da 5 (cinque) membri, eletti dall'Assemblea fra i Confratelli attivi con particolare conoscenza del corpo sciale e del sodalizio, nonché per dedizione alla Confraternita. Inoltre, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita, i candidati non devono appartenere a confessioni diverse dalla Religione Cattolica.

2. Il Collegio elegge il suo presidente.

3. I membri durano in carica otto anni e possono essere rieletti.

4. Il Collegio si riunisce su convocazione del suo presidente quando vi sia materia di decisioni di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.

5. Spetta al Collegio:

a) vigilare sull'esatta osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli organi della Confraternita;

b) interpretare - in caso di divergenza - le norme dello Statuto e dei regolamenti sentito il parere del Collegio dei Probiviri della Confederazione Nazionale;

c) decidere sui ricorsi presentati dai soci contro provvedimenti disciplinari adottati dal Magistrato;

d) convocare, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;

e) sostituire l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare, fino alle elezioni che dovranno essere promosse e tenute non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 55, commi 1 e 2.

6. I membri del Collegio non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato, né nel Collegio dei

Articolo 43

Il Collegio dei Sindaci Revisori

1. La Confraternita elegge, nel caso non ci sia superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117 del 3 agosto 2017, il Collegio dei Sindaci Revisori.
2. Il Collegio dei Sindaci Revisori cura il controllo dell'amministrazione della Confraternita.
3. È composto di tre membri in possesso di adeguate capacità, i quali eleggono fra di loro il Presidente. Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti, nominata dall'Assemblea stessa.
4. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le medesime norme di cui al precedente art. 34 terzo comma.
5. I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.
6. I membri del Collegio dei Revisori dei conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato, né nel Collegio Probivirale.
7. Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.
8. Il presidente o suo delegato per particolari esigenze può essere invitato alle riunioni del Magistrato, ma senza diritto di voto.
9. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti, fra cui il Presidente.
10. Quando per due esercizi consecutivi siano superati due dei parametri previsti dal sopra citato art. 30 del D. Lgs. 117/2017, la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 117 del 3 agosto 2017.
L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
11. Al momento dell'inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.
12. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.
- 13 L'Organo di controllo, al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui

Articolo 44 – L'Assistente Spirituale

1. La funzione di "Assistente Spirituale" (Correttore) è assolta dal Parroco pro-tempore della Parrocchia di Scarperia.
2. Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto.
3. Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
4. Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale e religioso della Confraternita per essere esecutive dovranno avere il parere favorevole dell'Assistente Spirituale.
5. Partecipa alle riunioni di Magistrato ed all'Assemblea, senza diritto di voto.
6. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Articolo 45 – L'Assemblea

1. L'Assemblea è sovrana ed è composta dai Soci della Misericordia come definiti agli Artt. Precedenti.
2. La Confraternita si raduna in duplice forma assembleare:
 - a) Assemblea ordinaria;
 - b) Assemblea straordinaria;
2. All'Assemblea ordinaria e all'assemblea straordinaria partecipano i Soci, come definiti ai precedenti artt. 15, 17 e 18, di età superiore ai 18 anni.
3. Nell'Assemblea ordinaria e straordinaria ogni socio ha diritto ad un voto e in caso di assenza o impedimento può delegare, per lettera, altro socio a votare per lui. Ogni socio presente in assemblea non

Articolo 46 – L'Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno dal Magistrato entro il mese di aprile ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali.

2. L'Assemblea:

a) delibera sul resoconto morale e finanziario e sul bilancio consuntivo, predisposto in conformità con le norme vigenti, presentato dal Magistrato, cui sarà accompagnata la relazione dei Sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;

b) elegge, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci revisori;

c) nomina l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

d) esamina le proposte di attività e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;

e) delibera, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;

f) delibera, su proposta del Magistrato, l'approvazione del Regolamento Generale di cui all'art. 52;

g) nomina, nella riunione che precede ogni quadriennio, la Commissione Elettorale, ove necessario anche con funzione di seggio, e stabilisce il numero dei componenti il Magistrato;

h) assume i provvedimenti di esclusione dei soci.

i) decide, su richiesta, in merito ai provvedimenti di decadenza dei soci nei casi A. e B. di cui al comma 3 dell'Art. 30.

j) delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro

Articolo 47 – L'Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Magistrato in qualunque periodo nei seguenti casi:

a) quando il Magistrato ne ritenga l'opportunità per gravi motivi;

b) quando ne sia stata fatta richiesta dalla Confederazione Nazionale per problemi della Confraternita di particolare rilevanza o per iniziative di carattere generale;

c) quando ne sia fatta domanda scritta e motivata al Magistrato da un numero di soci che sia pari ad almeno un decimo dei soci iscritti;

d) quando il Collegio dei Probiviri e/o dei Sindaci Revisori per gravi e motivate ragioni ne richieda al Magistrato la convocazione;

e) quando occorra deliberare per l'acquisto, la vendita o la permuta di immobili qualora l'operazione superi l'importo complessivo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);

f) quando occorra deliberare per la creazione di passività garantite da ipoteca, qualora l'operazione superi l'importo complessivo di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00).

2. Nei casi di cui alle lettere b), c), d) il Magistrato deve convocare entro un mese l'Assemblea che si dovrà tenere entro un bimestre dalla richiesta.

Articolo 48 – Modalità delle Assemblee

1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Governatore dandone massima diffusione fra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici, nonché affissione nei luoghi pubblici con larga diffusione almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
2. L'avviso di convocazione dovrà indicare chiaramente gli argomenti posti all'ordine del giorno nonché il giorno, l'ora e il luogo della riunione.
3. Le Assemblee sono presiedute dal Governatore, ed in mancanza del medesimo dal vice-governatore ed in sua assenza dal membro del Magistrato più anziano di età.
4. Le Assemblee sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; ed in seconda convocazione, purché almeno un'ora dopo, con almeno dieci soci.
- 4 bis. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Socio potrà farsi rappresentare, conferendogli apposita delega scritta, da altro socio avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.
5. Per la validità delle deliberazioni assembleari è necessario il voto della maggioranza (50% + 1) dei presenti.
6. Gli astenuti non si computano fra i votanti.
7. Le votazioni si fanno per appello nominale, o per alzata di mano o per scrutinio segreto (secondo scelta dell'Assemblea) da porsi in votazione a maggioranza semplice.
8. Nelle delibere concernenti il bilancio e il resoconto morale e finanziario i membri del Magistrato e del Collegio Sindacale non hanno voto.
9. È fatto assoluto divieto, per i soci che hanno con la Confraternita rapporti di contenuto patrimoniale e/o di lavoro subordinato o autonomo, di partecipare al dibattito ed alle votazioni su argomenti che abbiano per oggetto i rapporti sopra menzionati.
10. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, e sono inseriti nell'apposito registro.
11. Per le Assemblee aventi oggetto la riforma dello Statuto oppure la proposta di scioglimento della

Articolo 49 – Elezione degli organi sociali

1. Le elezioni per la nomina delle cariche sociali si svolgono nell'apposito giorno nelle ore come fissato dall'Assemblea.
 2. L'Assemblea nomina, nella riunione che precede ogni quadriennio, la commissione elettorale avente il compito di redigere la lista dei candidati.
 3. La Commissione elettorale è composta da quattro membri scelti fra quelli appartenenti alla categoria degli attivi, nonché dal Presidente del Collegio Probivirale (o da un delegato membro del collegio stesso) che la presiede. Essa ha il compito di:
 - a) verificare l'adozione da parte dell'assemblea della deliberazione per il numero dei componenti il Magistrato e che la stessa risponda ai requisiti previsti all'art. 34 primo comma;
 - b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero minimo superiore di almeno un terzo rispetto ai soci da eleggere, ma comunque non superiore al doppio;
 - c) redigere la lista di 8 (otto) soci per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi 5 (cinque) saranno gli eletti;
 - d) redige la lista di 5 (cinque) soci per l'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori, di cui i primi tre verranno eletti sindaci effettivi, mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti.
- Le liste di cui sopra sono trasmesse al Governatore il quale le allegherà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che la stessa dovrà essere convocata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.
4. L'Assemblea nomina una commissione di seggio composta da cinque Confratelli per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
 5. Nell'impossibilità di trovare un numero di soci sufficienti alla composizione della Commissione di seggio, l'Assemblea può deliberare le sue funzioni alla Commissione elettorale.
 6. Per favorire la partecipazione alla formazione delle liste, gruppi costituiti da almeno 5 (cinque) soci possono segnalare alla Commissione elettorale 1 (uno) nominativo da inserire in lista.
 7. Le liste devono riportare il nome del socio, il luogo di residenza e la data di iscrizione al Sodalizio.
 8. I componenti delle varie Commissioni per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista.
 9. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.
 10. Tutte le liste devono essere presentate al Presidente della Commissione elettorale nei tempi e con le modalità che la stessa fisserà.
 11. Il voto per i membri del Magistrato si esprime mediante preferenza dei soci in lista o aggiunta di nomi di soci non compresi nella lista, purché in misura non superiore ad $\frac{1}{4}$ (un quarto) degli eleggibili nel Magistrato. Ogni elettore può esprimere le sue preferenze per un massimo pari a $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli eleggibili per il Magistrato. Nel caso tale numero sia superato la Commissione di Seggio dichiarerà la scheda nulla.
 12. Inoltre, ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di tre voti per il Collegio dei Probiviri e di due voti per il Collegio dei Revisori dei conti.
 13. Vengono proclamati eletti i soci che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il socio

Articolo 51 – Riforma dello Statuto

1. La proposta di riforma dello Statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'Art. 33 comma 2. punto n), è presentata al Magistrato mediante motivata mozione sottoscritta da un numero non inferiore a un decimo dei soci iscritti.
2. La mozione è esaminata in riunione congiunta dal Magistrato e dal Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni per il parere, e sottoposta con tale parere al parere della Confederazione Nazionale.
3. Dopo l'esame della proposta e i pareri scritti di cui al secondo comma del presente articolo, il Governatore convoca una Assemblea straordinaria con specifica indicazione degli articoli dello Statuto di cui è fatta proposta di riforma nonché con l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.
4. L'Assemblea straordinaria di cui sopra è convocata mediante avviso da inviarsi a tutti i soci, nonché mediante manifesti da affiggersi in pubblico con larga diffusione almeno 15 (quindici) giorni prima di quello stabilito. Del che sarà certificato l'avvenuto adempimento dal Governatore e dal Segretario.
5. L'Avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale, un dirigente della quale potrà presenziare alla Assemblea per illustrare il parere scritto della Confederazione.
6. Per l'approvazione delle modifiche statutarie occorre il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei presenti all'Assemblea.
7. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti dei presenti all'assemblea, i seguenti

Articolo 52 – Regolamento generale

1. L'Assemblea, a completamento delle norme del presente Statuto, *sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia*, può redigere un Regolamento Generale, *ove potrà essere incluso il Regolamento dei lavori assembleari*. Per l'approvazione sarà necessaria la speciale maggioranza di due terzi dei presenti. *La riforma degli articoli del Regolamento avverrà da*

Articolo 53 - Gestione straordinaria

1. In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 42 comma e), il Governatore della Confraternita - o chiunque ne abbia interesse - segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.
2. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei soci.
3. La Confederazione, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Commissario Straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali.
4. Il Commissario Straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di sei mesi.
5. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il

Articolo 54

Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

1. *Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.*

Articolo 55

Scioglimento e liquidazione della Confraternita

1. La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento, ma finché rimanga un numero di fratelli attivi in grado di svolgere anche in parte opere di carità e di assistenza.
 2. La delibera di scioglimento è presa da una Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore in carica o dal commissario straordinario di cui all'Art. 53.
 3. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza dei soci all'Assemblea ed il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
 4. Dovrà essere rivolto preventivo invito di partecipazione alla Confederazione Nazionale, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per eventuale opera di aiuto alla risoluzione delle difficoltà della Confraternita.
 5. Ove l'Assemblea deliberi lo scioglimento, nomina un liquidatore possibilmente appartenente alla categoria dei soci ordinari o dei quadri dirigenti della Confederazione Nazionale.
 6. In caso di mancata nomina il liquidatore è nominato dal Tribunale Civile ai sensi dell'art. 11 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile possibilmente in persona appartenente ad una delle categorie sopra indicate.
 7. A seguito dello scioglimento, i beni della Confraternita saranno devoluti, per mezzo di delibera assembleare ad un altro ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti.
- L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali

Articolo 56

Riconoscimento della personalità giuridica

1. Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa, o per ottemperare a specifiche norme di settore, compresa l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione all'Albo del Volontariato o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il Governatore della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, in seguito ad osservazioni e rilievi da parte dei suddetti organismi pubblici di controllo, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia.

Articolo 57

Iscrizioni, norma transitoria

1. All'entrata in vigore del presente Statuto mantengono piena efficacia tutte le iscrizioni dei soci avvenute in data precedente.

Articolo 58 – Norma di rinvio

1. Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme del c.c. e del D.Lgs. 117/2017 ss.mm.ii., integrate, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.